LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI

Art. 9

Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento

Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa, del Dipartimento, svolge attivita' di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

Versione in vigore dal 1 dicembre 2000, non più in vigore dal 11 novembre 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge-quadro in materia di incendi boschivi
Estremi	Legge 21 novembre 2000, n. 353
Capo	I — Previsione, prevenzione e lotta attiva
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-in-materia-di-incendi-boschivi/art-9-attivita-di-monitoraggio-e-relazione-al-parlamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it